



Data di pubblicazione: 25/01/2022

Nome allegato: *Determina indizione FFP2 n. RS30-033-2022.pdf*

CIG: 9068846876;

Nome procedura: *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016*

Gara ASP n. 2947582

I.N.P.S.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI e CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE RS30/033/2022 del 21/01/2022

Oggetto:Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19

Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016,

Importo dell'appalto pari a € 3.000.000,00, oltre IVA al 5%, pari ad € 150.000,00, per un totale complessivo di € 3.150.000,00, oneri fiscali compresi, da imputare sui capitoli di spesa 8U1104052/04 e 8U1104052/06 dell'esercizio finanziario 2022

Importo per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento pari a € 60.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 8U1104052/04 dell'esercizio finanziario 2022

Importo di spesa di € 600,00 a titolo di versamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in base alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, da imputare al capitolo di spesa 5U1208005/06 dell'esercizio finanziario 2022

CIG: 9068846876

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con

determinazione presidenziale n. 119 del 25 ottobre 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23 della Legge 15/05/1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale dell'INPS per l'esercizio 2022;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», (di seguito, il "Codice") e ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76";

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTO quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 62/L;

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020, recante «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021»;

VISTO il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1 del predetto D.L. n. 221/2021, a mente del quale *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022"*;

VISTO, altresì, il successivo art. 4, in materia di Dispositivi di Protezione Individuale, e in particolare il comma 3, secondo il quale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

VISTO il D.L. 229 del 30 dicembre 2021, con cui sono state previste ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021, che dispone che a decorrere dal 15 ottobre 2021 nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza costituisce la modalità ordinaria di organizzazione del lavoro;

VISTO il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 8 ottobre 2021, avente ad oggetto: "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'art. 1, secondo il quale a decorrere dal 15 ottobre 2021 le pubbliche amministrazioni adottano le misure organizzative previste dal predetto decreto per il rientro in presenza del personale dipendente; per il rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio;

VISTO il Messaggio Hermes n. 3449 del 12 ottobre 2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 – disposizioni per il rientro in presenza del personale dell'Istituto", in forza del quale dal 15 ottobre 2021 deve essere assicurata la presenza in servizio del personale addetto all'attività di sportello, di ricevimento degli utenti, (front office) e dei settori preposti all'erogazione dei servizi all'utenza (back office) nonché quello preposto all'attività dei Centri medico legali; deve essere, altresì, assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; i responsabili delle Strutture, a condizione di non pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'utenza, previa valutazione delle attività da svolgere e delle esigenze organizzative, possono continuare ad autorizzare il ricorso al lavoro agile mediante un'adeguata rotazione del personale preposto ad attività lavorabili da remoto; i dipendenti potranno, pertanto, essere ammessi allo smart working nella misura massima di 2 giornate a settimana e 8 giornate nel mese;

VISTO il Messaggio Hermes n. 4770 del 29/12/2021, avente ad oggetto: "Emergenza COVID-19: misure per il contenimento del contagio", in forza del quale, al fine di contenere il rischio di contagi, a decorrere dal 3 gennaio p.v. e fino a nuova indicazione potrà essere autorizzato al personale dell'Istituto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino a 12 giornate al mese;

ATTESO che i Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (c.d. mascherine

FFP2) sono riconosciuti come il più efficace strumento di prevenzione dal contagio di COVID-19, pur non essendo all'atto il loro utilizzo obbligatorio all'interno degli uffici pubblici;

CONSIDERATO che, in considerazione del rapido evolversi della situazione pandemica, è prevedibile un aumento della richiesta di utilizzo di mascherine FFP2 nelle strutture dell'Istituto, in modo da garantire lo svolgimento delle attività istituzionali in presenza, con particolare ma non esclusivo riferimento ai Centri Medici Legali e alle strutture di *front office* aperte al pubblico, secondo gli standard di sicurezza più elevati per i lavoratori dell'Istituto

RITENUTO opportuno per l'Istituto di dotarsi di uno strumento contrattuale che permetta l'approvvigionamento di mascherine FFP2 in maniera flessibile, secondo i fabbisogni di volta in volta emergenti in relazione all'evolversi della situazione pandemica e del quadro giuridico di riferimento;

VISTA la Circolare congiunta del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022, secondo cui *"Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi"*;

VISTO il Messaggio Hermes n. 94 del 10/01/2022, avente ad oggetto: "Emergenza Covid - 19: ulteriori misure di contenimento del contagio", con cui si prevede che *"in applicazione delle disposizioni di cui alla precitata circolare, [...] si ritiene che ogni Dirigente possa programmare il lavoro agile del personale con ampia flessibilità anche in deroga al predetto limite mensile, prevedendo una rotazione settimanale, mensile o plurimensile, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione semestrale"*;

CONSIDERATO che con determinazione n. RS30/2021/566 del 7 ottobre 2021 è stata indetta una procedura di gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle Strutture centrali e territoriali dell'Istituto per la durata di 36 mesi;

DATO ATTO che il contratto che verrà stipulato prevederà un *plafond* massimo di spesa di € 492.000,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO che ad oggi la suddetta procedura, progettata e indetta in un quadro pandemico sensibilmente diverso da quello attuale, non è stata ancora aggiudicata e che tra i prodotti oggetto della fornitura sono presenti anche le mascherine protettive FFP2 senza valvola;

CONSIDERATO altresì che, in virtù della attuale situazione pandemica, il ricorso da parte dell'Istituto ad un massiccio acquisto delle suddette mascherine comporterebbe una sensibile diminuzione del *plafond* sopra indicato che, come specificato, è invece necessario all'acquisto di diversi Dispositivi di protezione individuale, necessari al corretto funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell'Istituto;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14-9-2020, suppl. ordinario n. 33, con il quale si dispone che *"(...) per l'affidamento di forniture d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui all'art. 63 D. Lgs. 50/2016, per i settori ordinari, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (...)"*;

CONSIDERATO che l'eventuale indizione di una procedura ordinaria, anche con termini

abbreviati, tenuto conto in particolare del termine di stand-still di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, non consentirebbe a questa Stazione Appaltante di fronteggiare con la necessaria immediatezza gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, tenuto conto del rapido evolversi, in senso peggiorativo, della situazione sanitaria, in relazione alla c.d. "quarta ondata", sia in generale, sia nello specifico contesto dell'Istituto, come testimoniato dalle quotidiane comunicazioni tramite messaggistica Hermes, aventi ad oggetto casi di contagio o di contatti stretti con soggetti contagiati di dipendenti INPS;

DATO ATTO che l'Istituto ha fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020 ai fini dell'affidamento di precedenti forniture, sempre aventi ad oggetto Dispositivi di protezione individuale necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

RITENUTO, per quanto sopra, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, in coerenza con le ragioni di urgenza sottese all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di avvalersi, ai fini dell'esame delle offerte, della facoltà di inversione procedimentale, di cui al combinato disposto dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, che ne estende l'applicazione fino al 30 giugno 2023 anche nei settori ordinari, anche sopra la soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO sempre in coerenza con le predette ragioni di urgenza, di riservarsi la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs, n. 50/2016;

PRESO ATTO che l'Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (codice AUSA 0000247876), come previsto dall'art. 216, comma 10, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che questa Direzione Centrale ha compiuto una analisi dei consumi finalizzata alla definizione della strategia di gara ed a standardizzare i fabbisogni dell'Istituto a livello nazionale, oltre ad una stima dei costi, quantificata sulla base delle nuove esigenze quali-quantitative, connesse all'emergenza Covid-19, propedeutica all'indizione della procedura stessa;

PRESO ATTO che, allo stato attuale, non sono attive specifiche convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle necessarie all'Istituto;

CONSIDERATO che l'accordo quadro sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

DATO ATTO che, al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un'ottica di massima concorrenza e trasparenza, con determinazione n. RS30/002/2022 del 07/01/2022 è stato disposto l'avvio di una indagine di mercato, finalizzata a una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs.

50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19;

CONSIDERATO che, in esito a detto avviso, entro il termine del 17/01/2022, ore 18:00, l'Istituto ha acquisito le manifestazioni di interesse da n 43 Operatori Economici qualificati nel settore merceologico di riferimento, da invitare alla suddetta procedura;

CONSIDERATO che per la stessa finalità e nella medesima ottica, l'INPS procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché sulla piattaforma telematica ASP, della Lettera di Invito e dei relativi allegati, così da consentire la partecipazione alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che vi abbiano interesse, anche ove non avessero trasmesso la manifestazione di interesse;

RITENUTO di non suddividere l'appalto in lotti prestazionali, funzionali o territoriali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto: a) una suddivisione della fornitura in lotti funzionali o prestazionali, potrebbe compromettere il primario obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell'Istituto, per l'assolvimento del quale è necessario lo svolgimento di attività non eccessivamente frazionate, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni; b) le esigenze cui l'approvvigionamento è finalizzato, e cioè far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, rendono operativamente preferibile una gestione unitaria del servizio, che garantisce il coordinamento pieno ed effettivo dell'appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo della fornitura;

DATO ATTO che la procedura sarà governata dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite;

ATTESO che la fornitura verrà remunerata a misura, in relazione alle quantità effettivamente fornite, sulla base del prezzo unitario risultante dall'offerta economica formulata dall'Appaltatore;

TENUTO CONTO che l'acquisizione accentrata della fornitura in oggetto, in linea con le direttive in materia di centralizzazione degli acquisti, contribuisce a razionalizzare il processo di approvvigionamento di beni, parametrandolo su volumi e dimensioni sovraregionali, in modo da consentire il raggiungimento di economie di scala con un rapporto qualità/prezzo del prodotto mediamente superiore a quello raggiungibile in caso di approvvigionamento su base territoriale;

TENUTO CONTO che, in considerazione delle caratteristiche e della composizione del mercato di riferimento e delle particolari esigenze dell'Istituto, si ritiene congruo richiedere i requisiti speciali di partecipazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliati nella Lettera d'Invito al Paragrafo 9;

CONSIDERATO che tali requisiti si rendono necessari al fine di assicurare all'Istituto che il concorso in procedura e la successiva eventuale aggiudicazione avvengano in favore di un operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze acquisitive sottese all'appalto in questione;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'Istituto procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale ed economico e finanziario per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in

tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario il versamento di una garanzia provvisoria di partecipazione e che l'importo dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatte salve le possibilità di riduzione del predetto importo, previste qualora l'offerente sia in possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che all'aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso stabilite dal comma 1 della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto del comma 1, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.49 comma 2 lett. a) del DL 77/2021 ai sensi del quale: *"Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali"*;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto delle finalità dell'appalto e dell'oggetto della fornitura, e cioè far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, mediante l'acquisto di specifici Dispositivi di protezione delle vie aeree (Mascherine FFP2) rendono necessario che la fornitura sia eseguita esclusivamente e direttamente da parte dell'aggiudicatario;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, in materia di requisiti di professionalità che il R.U.P. deve possedere;

ATTESA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento che sia in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016;

VISTI gli artt. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/2016, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATA la specifica professionalità e competenza del dott. Pellegrino Marinelli, dirigente in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'ufficio di

Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

RAVVISATA, altresì, la necessità di costituire un gruppo di lavoro composto dai seguenti funzionari:

- Bruno Restaino e Roberto Lemme incaricati delle attività di predisposizione e controllo della procedura di gara;
- Simona Gallo incaricata di collaborazione amministrativa a supporto del RUP e delle altre figure;
- Elena Viola incaricata della gestione economica del contratto;

ATTESO che ai fini dell'esecuzione contrattuale è stato individuato il funzionario Cesare Lorenzo Persichelli, in forza presso la scrivente Direzione, quale Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di quantificare il valore complessivo dell'appalto, determinato sulla base del prezzo unitario posto a base d'asta dalla Stazione Appaltante pari a € 0,60 IVA esclusa di Mascherine protettive FFP2 senza valvola che l'Istituto prevede di acquistare, comprensivo dei servizi connessi e di tutti i costi e spese (generali e vive) necessarie all'esecuzione contrattuale, in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), IVA esclusa;

VISTA la PEI prot. N. 1014 del 5 gennaio 2022, con la quale la Direzione centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e Logistica ha fornito il nulla osta all'imputazione del suddetto importo complessivo sui capitoli di spesa di propria competenza;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l'acquisizione della fornitura oggetto di procedura, quantificata in € 3.000.000,00 IVA esclusa, pari ad un totale di € 3.150.000,00, IVA al 5% inclusa, è da imputare sui capitoli di spesa 8U1104052/04 e 8U1104052/06, da ripartire come segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	2022
8U1104052/04	Spese prevenzioni rischi Direzione Generale	€ 650.000,00
8U1104052/06	Spese prevenzioni rischi Strutture Territoriali	€ 2.500.000,00
TOTALE		€ 3.150.000,00

CONSIDERATO che le spese di € 650.000,00 Iva al 5% inclusa e di € 2.500.000,00 Iva al 5% inclusa sono da imputare rispettivamente sui capitoli di spesa 8U1104052/04 e 8U1104052/06 dell'esercizio finanziario 2022, che presentano la necessaria capienza;

RAPPRESENTATO che la spesa afferente alla procedura in oggetto riveste carattere di urgenza, indifferibilità e non frazionabilità;

ATTESO che gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura di materiali, senza posa in opera;

RITENUTO necessario procedere all'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, per un importo pari a € 60.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 8U1104052/04 dell'esercizio finanziario 2022;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificazione Gare (CIG) n. 9068846876;

PRESO ATTO che il contributo dovuto a titolo di versamento dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in base alla Delibera n. 1124 del 29 dicembre 2020, è pari a € 600,00 per la Stazione Appaltante, da imputare sul capitolo di spesa 5U1208005/06, e per gli operatori economici è pari a € 140,00;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali),

secondo cui la partecipazione alla gara richiede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, il Bando, il Capitolato Tecnico, la Lettera d'Invito, lo Schema di contratto e tutti gli altri atti allegati;

VISTA la relazione predisposta dall'Area competente;

DETERMINA

di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016;

di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite;

di approvare a tal fine il Capitolato Tecnico, la Lettera d'Invito, lo Schema di contratto e tutti gli altri atti allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;

di autorizzare la spesa complessiva per l'acquisizione della fornitura oggetto di procedura, quantificata in € 3.000.000,00 IVA esclusa, pari ad un totale di € 3.150.000,00, IVA al 5% inclusa, è da imputare sui capitoli di spesa 8U1104052/04 e 8U1104052/06, da ripartire come segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	2022
8U1104052/04	Spese prevenzioni rischi Direzione Generale	€ 650.000,00
8U1104052/06	Spese prevenzioni rischi Strutture Territoriali	€ 2.500.000,00
TOTALE		€ 3.150.000,00

di autorizzare la spesa di € 60.000,00 necessaria all'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, da imputare sul capitolo di spesa 8U1104052/04 dell'esercizio finanziario 2022;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pellegrino Marinelli, in qualità di Dirigente in forza presso questa Direzione centrale;

di dare mandato al medesimo per i successivi incumbenti di legge, ivi comprese le pubblicazioni degli atti di gara, le verifiche sul possesso da parte degli operatori partecipanti alla procedura dei prescritti requisiti e la successiva gestione del contratto eventualmente affidato, salvo future determinazioni;

di nominare un gruppo di lavoro composto dai seguenti funzionari:

- Bruno Restaino e Roberto Lemme incaricati delle attività di predisposizione e controllo della procedura di gara;
- Simona Gallo incaricata di collaborazione amministrativa a supporto del RUP e delle altre figure;

- Elena Viola incaricata della gestione economica del contratto;
di nominare, quale Direttore dell'esecuzione, il funzionario Cesare Lorenzo Persichelli in
forza presso questa Direzione centrale, salvo future determinazioni.

Il Direttore Centrale
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli